

Piemonte

L.R. 15-4-1985 n. 31

Disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere.

Pubblicata nel B.U. Piemonte 24 aprile 1985, n. 17.

Art. 15-bis

Esercizio saltuario del servizio di ospitalità denominato «bed and breakfast».

1. I privati che, avvalendosi della loro normale organizzazione familiare ed utilizzando parte della propria abitazione, offrono saltuariamente un servizio di alloggio e prima colazione ("bed and breakfast") sono tenuti a presentare denuncia di inizio attività ai sensi dell'*articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), così come sostituito dall'*articolo 2, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537* (Interventi correttivi di finanza pubblica).

2. La denuncia di inizio attività deve essere presentata al Comune territorialmente competente su modulo, conforme al modello regionale, fornito dall'Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (A.T.L.), di cui al capo III della *legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75* (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'attività, che deve avere carattere di saltuarietà anche se per periodi stagionali ricorrenti, deve essere esercitata utilizzando non più di tre camere con un massimo di sei posti letto.

4. Il periodo complessivo di apertura nell'arco dell'anno non può superare i duecentosettanta giorni ⁽³³⁾, da articolarsi nel seguente modo:

a) un periodo minimo di apertura continuativa di quarantacinque giorni;

b) i rimanenti periodi devono essere di almeno 30 giorni ciascuno.

5. I locali dell'unità immobiliare adibiti a fini ricettivi devono possedere la necessaria autorizzazione all'abitabilità che deve risultare da apposita autocertificazione presentata con la denuncia di inizio attività.

6. L'esercizio dell'attività di "bed and breakfast", esercitata nei limiti di cui alla presente legge, non costituisce cambio della destinazione d'uso residenziale già in atto nell'unità immobiliare.

7. L'esercizio dell'attività di "bed and breakfast" non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio prevista

dall'[articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217](#) (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica).

8. L'attività di "bed and breakfa" non necessita di autorizzazioni amministrative e la struttura, ritenuta idonea da parte del Comune a seguito di apposito sopralluogo, entra a far parte come tale dell'elenco previsto dall'articolo 15, opportunamente articolato per livelli di qualità sulla base dei criteri adottati dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tale elenco viene diffuso a cura dell'A.T.L., competente per territorio.

9. Ai fini della rilevazione statistica è fatto obbligo a chi esercita tale attività di comunicare alla Provincia, su apposito modello dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) fornito dalla stessa, il movimento dei turisti ospiti.

10. L'esercente l'attività deve altresì comunicare all'A.T.L., competente per territorio, entro il 1° ottobre di ogni anno, le caratteristiche dei locali ed i prezzi che intende applicare dal 1° gennaio dell'anno successivo, nonché l'articolazione del calendario di apertura ⁽³⁴⁾. Per le zone montane i prezzi comunicati entro il 1° ottobre hanno validità dal 1° dicembre dello stesso anno.

11. Secondo le leggi vigenti in materia di pubblica sicurezza, l'esercente è tenuto a comunicare giornalmente alla Questura, o all'ufficio indicato dal Questore, l'arrivo delle persone alloggiate mediante la compilazione di schede fornite dallo stesso ente; copia di tali schede deve essere conservata presso l'abitazione in cui viene svolta l'attività per gli eventuali controlli di pubblica sicurezza.

12. Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari di cui all'articolo 14, come modificati ed integrati dalla [legge regionale 14 luglio 1988, n. 34](#) (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, [legge regionale 15 aprile 1985, n. 31](#)), fermo restando che, qualora l'attività venga svolta in più di due stanze, devono essere garantiti almeno due locali destinati a servizi igienici.

13. L'esercente l'attività deve garantire:

a) la pulizia quotidiana dei locali;

b) la fornitura e il cambio della biancheria, compresa quella del bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due volte alla settimana;

c) la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;

d) la sicurezza alimentare dei cibi e delle bevande messe a disposizione per la prima colazione.

14. L'esercizio dell'attività di "bed and breakfast", qualora usufruisca di

eventuali contributi pubblici, deve avere una durata minima di dieci anni.

15. La Regione Piemonte promuove, anche attraverso l'Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte (A.T.R.) di cui al capo II della [L.R. n. 75/1996](#) e le A.T.L., l'incremento e la diffusione del «bed and breakfa», sostenendo l'attuazione di progetti finalizzati a migliorare l'offerta di tale servizio di ospitalità che riguardino in particolare:

a) l'assistenza tecnica, la consulenza, l'informazione e la qualificazione degli operatori;

b) la formazione di organismi associativi di servizio tecnico e/o contabile e/o di certificazione di qualità;

c) la promozione della domanda mediante la predisposizione di opuscoli e cataloghi, centri di in formazione e prenotazione, attività di comunicazione e pubblicizzazione, partecipazione a borse e fiere specializzate ⁽³⁵⁾.

(33) Ai sensi dell'[art. 1, L.R. 23 gennaio 2006, n. 3](#) al fine di incrementare l'offerta turistica in occasione dei XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006" e considerata l'eccezionalità dell'evento, l'applicazione del presente alinea, inerente al periodo complessivo di apertura delle strutture ricettive denominate "bed and breakfast", è sospesa dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

(34) A norma dell'[art. 2, L.R. 23 gennaio 2006, n. 3](#) entro sette giorni dall'entrata in vigore della suddetta legge, l'esercente l'attività di "bed and breakfast" comunica all'Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL), competente per territorio, l'articolazione del calendario di apertura per l'anno 2006 che sostituisce il precedente inviato ai sensi del presente comma.

(35) Articolo aggiunto dall'[art. 1, L.R. 13 marzo 2000, n. 20](#).